

DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 2023, n. 65

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego). (23G00073)

(GU n.132 del 8-6-2023)

Vigente al: 23-6-2023

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego» e, in particolare, gli articoli 20, 32-bis e 32-quater;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifica dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, e comunque le prove orali, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.»

Art. 2

Disposizioni per il gruppo linguistico ladino

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non trovano applicazione per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facolta' di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.

Art. 3

Modifica dell'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752

1. All'articolo 32-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dopo le parole «concorsi o selezioni» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 20».

Art. 4

Modifica dell'articolo 32-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752

1. All'articolo 32-quater, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dopo le parole: «concorsi o selezioni» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 20».

Art. 5

Disposizione finanziaria

1. Dalle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 15 maggio 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Nordio, Ministro della giustizia

Piantedosi, Ministro dell'interno

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Nordio